



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

seduta del 15.05.2012

esame del ricorso n. 137999 del 15.2.2012

proposto da **Vincenzo**

nei confronti di Spa (ABI 2008)

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U (estensore)

Nella seduta del 15.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente in data 19.1.2006 stipulava con la banca, per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio per complessivi € 30.960,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 258,00 ciascuna; corrispondeva € 185,76 a titolo di commissioni bancarie, € 5.720,23 a titolo di commissioni in favore della mandataria e € 954,72 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto "con decorrenza dal mese di marzo 2009" allo scadere della 37^a rata.

In relazione a tale anticipata estinzione il legale del ricorrente chiedeva la retrocessione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, oltre interessi.

La banca provvedeva a restituire le sole commissioni bancarie con i relativi interessi (€ 131,58 + € 6,01), invitando il legale a rivolgersi alla compagnia di assicurazione per il rimborso del premio assicurativo non goduto e alla mandataria per le commissioni di intermediazione.

Con il ricorso del 15 febbraio 2012, il legale, dopo aver esposto i fatti, chiedeva all'Arbitro di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e per l'effetto condannare la banca alla restituzione della complessiva somma di € 4.616,84 (di cui € 3.956,49 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario mandatario e € 660,35 a titolo di spese assicurative non maturate), oltre interessi legali dall'estinzione al soddisfo, nonché riconoscere il danno da svalutazione monetaria sulle somme trattandosi di debiti di valuta; in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali disponenti la non rimborsabilità delle somme richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005; condannare la

banca al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede nonché dell'art. 2059 c.c. nella misura di € 2.300,00 o nella diversa misura equitativamente determinata dal Collegio; condannare, infine, la banca alla rifusione delle spese legali.

Con le controdeduzioni, l'intermediario contestava ancora una volta le richieste sia con riferimento agli oneri assicurativi (accordo Abi-Ania non reputato applicabile), sia con riferimento alle commissioni di intermediazione (mancanza di espressa normativa per i finanziamenti conclusi nel 2006) e, non ravvisando violazioni del dovere di correttezza e buona fede, chiedeva al Collegio di respingere il ricorso, ivi inclusa la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.

DIRITTO

Secondo l'impostazione già fatta propria da questo Collegio (cfr., ad es., decisione n. 746/2012), occorre rilevare che, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario.

In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr., ad es., decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando, in linea di principio, tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto. Questi sono i parametri - legislativi e giurisprudenziali - ai quali occorre riferirsi per affrontare e risolvere la fattispecie oggetto di ricorso.

Alla luce delle considerazioni svolte, essendo state già rimborsate le commissioni bancarie, occorre considerare che le commissioni in favore della mandataria, includono eterogenee causali di spesa, che non sembrano tutte riferibili ad attività propedeutiche alla conclusione del contratto. Non è possibile, quindi, distinguere le componenti *up-front* da quelle *recurring*. Nei casi di opacità della previsione contrattuale, assimilabili a quello di specie, questo Collegio si è



sempre orientato per un rimborso della commissione semplicemente parametrato alla durata residua del finanziamento.

Rimane, allora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dall'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni *recurring*).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente. Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*"), che assegnava all'intermediario finanziario collocatore della polizza il compito, a tutela dell'interesse del cliente, di prospettare a quest'ultimo la facoltà di recedere dal rapporto in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione principale. La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: "*Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.*"

Nel caso di specie, la resistente - eccependo una carenza di legittimazione passiva - di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere obbligata in merito ad un rapporto contrattuale intercorrente tra soggetti diversi. La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo "al soggetto che trae vantaggio dal bene (*cuius commoda, eius et incommoda*), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri" (Cfr., fra i tanti, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (Ad es., Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 1055/10 e n. 2616/11).

Concretamente, nel caso di specie, l'importo degli oneri anticipatamente corrisposti, non maturati alla data di estinzione, conteggiati applicando l'invalso criterio del "proporzionale



secco", ammonta - in linea con la richiesta del ricorrente – ad € 3.956,49 per le commissioni in favore della mandataria ed € 660,35 per il premio assicurativo, per complessivi € 4.616,84, con gli interessi legali a decorrere dal reclamo, oltre al rimborso delle spese legali, le quali - anche in considerazione della complessità della vicenda e del comportamento dell'intermediario nella gestione della vertenza che le ha rese necessarie - possono essere liquidate in ragione di euro 400,00.

Sul presunto danno da svalutazione, pure richiesto dal ricorrente, appare sufficiente richiamare la decisione n.1586/11 del Collegio ABF di Milano, con la quale si è ritenuto "[...] la istanza di procedere alla rivalutazione monetaria della somma richiesta sembra da considerarsi di stile, perché, come sottolineato dal resistente, non è dubbia la natura ab origine pecuniaria del credito vantato dai ricorrenti. Sicché vi sono pochi dubbi che la domanda di rivalutazione monetaria sia fuori contesto".

Andrà rigettata, ancora, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, sia per i rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (ci si riferisce alla ricostruzione di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, che, "in assenza di reato" e "al di fuori dei casi determinati dalla legge", prende in considerazione solo la "lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona"), sia per la completa mancanza di elementi probatori della domanda.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della **complessiva somma di € 4.616,84, con interessi legali** dalla data del reclamo; dichiara altresì tenuto l'intermediario al rimborso delle spese per assistenza difensiva che liquida in € 400,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

